COMPRENSORIO ALPINO CN5
VALLI GESSO, VERMENAGNA e PESIO

REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO VENATORIO
COMPRENSORIO ALPINO CN5 "VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO"
Stagione venatoria 2024/2025

Approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 14/24 del 22/03/2024

Art. 1) L'attività venatoria nel Comprensorio Alpino CN5 "Valli Gesso, Vermenagna e Pesio" è consentita secondo le normative previste dalla L. 157/92, dalla L.R. 5/2018 e s.m.i. dalle disposizioni in essere della Regione Piemonte.
Il Comitato di Gestione del C.A.CN5 in riferimento all'art. 8 - lett. u) – dello Statuto ha predisposto il presente Regolamento per il prelievo venatorio che prevede e tratta

- Censimenti **(art. 2)**;
- Partecipazioni degli associati ad altre attività del comprensorio **(art. 3)**;
- Specie cacciabili, periodi, giornate ed orario di caccia nel C.A.CN5 **(art. 4)**;
- Carniere giornaliero e stagionale nel C.A.CN5 **(art. 5)**;
- Costi di partecipazione/abbattimento **(art. 6-7)**;
- Centro di controllo **(art. 8);**
- Tagliandi d'uscita e dislocazione cassette **(art. 9)**;
- Contrassegni **(art. 10)**;
- Schede riepilogativa e d'avvistamento **(art. 11)**;
- Divieti **(art. 12)**;
- Recupero ungulati feriti con cane da traccia **(art. 13)**
- Tesserini venatori regionali e altra documentazione **(art. 14)**;
- Comunicazioni agli associati **(art. 15)**;
- Cacciatori temporanei **(art. 16)**;
- Norme di sicurezza **(art. 17)**;
- Mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria **(art. 18)**;
- Normative specifiche per la caccia di selezione ungulati **(art. 19 - art. 38)**; tipica fauna alpina minore **(art. 39 - art. 42)**; cinghiale **(art. 43 - art. 50)**; specie migratorie **(art. 51)**; specie volpe **(art. 52)**; Aree a Caccia Specifica **(art. 53- art. 59)**;
- Addestramento cani **(art. 60)**;
- Aree contigue ad aree protette **(art. 61)**;
- ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) **(art. 62)**;
- Regolamento rimborso quote **(art. 63);**
- Raccolta palchi **(art. 64)**;
- Norme finali **(art. 65-66).**

CENSIMENTI

Art. 2) Il Comitato di Gestione predispone ed organizza annualmente attività di censimento per specie cacciabili e non (qualora se ne ravvisi la necessità).
Gli associati sono tenuti a comunicare la propria disponibilità alla segreteria per la partecipazione a tutte le tipologie di censimento, mediante consegna delle schede di partecipazione previste dal Comprensorio entro i termini seguenti: 27 marzo 2024 per il censimento capriolo e cervo, tipica fauna alpina minore al canto (fagiano di monte e coturnice) e camoscio; 19 luglio 2024 per la partecipazione ai censimenti estivi con cani da ferma sulla tipica fauna alpina minore.
L'impossibilità di partecipazione ai censimenti deve essere comunicata entro le 48 ore antecedenti l'effettuazione dello stesso salvo motivi di forza maggiore documentabili: in caso contrario, verranno decurtati 20 punti dal totale dei punteggi della relativa graduatoria.

Calendario censimenti 2024

CAPRIOLO - CERVO osservazione diretta: sabato 06/04/24 (eventuale recupero per maltempo domenica 07/04/24)
FAGIANO DI MONTE censimento al canto: sabato 27/04/24 (eventuale recupero per maltempo domenica 28/04/24)
COTURNICE censimento al canto: sabato 04/05/24 (eventuale recupero per maltempo domenica 05/05/2024)
CAMOSCIO osservazione diretta: sabato 15/06/24 (eventuale recupero per maltempo domenica 16/06/24)
FAGIANO DI MONTE censimento con cani da ferma: sabato 17/08/24 e domenica 18/08/2024;

COTURNICE censimento con cani da ferma: sabato 24/08/24 e domenica 25/08/2024.
Per i censimenti estivi con cani da ferma, il Comitato di Gestione, tramite incaricati, si riserva la facoltà di verificare preventivamente l'idoneità dei cani impiegati e/o di escludere cani e conduttori non confacenti alle necessarie esigenze, l'assegnazione delle zone e la formazione delle squadre. L'associato può partecipare ai censimenti estivi anche con cani di conduttori suoi conoscenti, non associati al C.A.CN5, fermo restando quanto previsto al comma precedente. Parimenti il Comprensorio può avvalersi di unità cinofile anche con persone non associate.
In generale, la partecipazione ai censimenti costituirà comunque titolo di prelazione a parità di punteggio in qualunque graduatoria.
Per la partecipazione alle attività di censimento è consigliata la copertura assicurativa della responsabilità civile (validità tessera associazione venatoria o polizza privata).

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DEL COMPRENSORIO

Art. 3) Il Comprensorio svolge varie altre attività che prevedono l'opera coadiuvante degli associati: catture e/o immissioni o recuperi faunistici, lavori di ripristino ambientale, piani di contenimento, lavori di gestione faunistica, organizzazioni di corsi o di attività didattiche, accompagnamento cacciatori temporanei, etc..
Gli associati sono invitati a fornire la propria disponibilità alla segreteria entro il **30 giugno di ogni anno** per una rotazione delle partecipazioni che comporteranno l'assegnazione di minimo quattro punti ogni mezza giornata/uscita per le graduatorie dei regolamenti del C.A.. Il termine di cui sopra non è operante per gli accompagnatori dei cacciatori temporanei, che si intende posticipato al 30 agosto.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI, GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA NEL C.A.CN5

Art. 4)

Specie cacciabili e relativi periodi

Specie	Inizio periodo	Fine periodo	Note/Rimandi	
Capriolo MM (I-III)			*Piano abbattimento selettivo*	vedi da art. 19
Capriolo FF (I-III) - classe 0			*Piano abbattimento selettivo*	vedi da art. 19
Camoscio MM (II-III) - FF (II-III) - classe I - classe 0			*Piano abbattimento selettivo*	vedi da art. 19
Cervo MM(I) – FF (I-III) – classe 0			*Piano abbattimento selettivo*	vedi da art. 19
Fagiano di monte, coturnice			*Piano abbattimento*	vedi da art. 39
Cinghiale	16/03/24	16/03/25	*+ piano abbattimento selettivo*	vedi da art. 43
Volpe			*Piano abbattimento*	vedi N.B.1
Lepre comune, coniglio selvatico				vedi N.B.1
Minilepre				
Fagiano				
Starna			*Piano abbattimento*	vedi N.B.1
Quaglia				
Beccaccino, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia				vedi N.B.2
				vedi N.B.2
Tordo bottaccio, tordo sassello				vedi N.B.2
Cesena				vedi N.B.2
Allodola				
Beccaccia				vedi N.B.2
Moretta				vedi N.B.2

N.B.1: Gli abbattimenti di starna, volpe e lepre devono essere comunicati (telefono, mail, whatsapp, verbalmente) al Comprensorio con sollecitudine e comunque entro tre giorni.
N.B.2:

- Nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente d'appostamento temporaneo, ad eccezione del cinghiale, della volpe, della beccaccia e del beccaccino, anche con l'ausilio dei cani e della minilepre, con l'ausilio di un solo cane da caccia di piccola taglia.
- Dal 21 al 31 gennaio la caccia agli anatidi potrà essere attuata solo nei giorni di mercoledì e domenica.
- È comunque sempre vietata su terreno innevato con eccezione della volpe, degli ungulati e del cinghiale.

Giornate di caccia

I giorni consentiti per la caccia nel Comprensorio Alpino CN5 sono:

- mercoledì e domenica per la caccia programmata;
- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata alle specie migratorie;

- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata alla sola specie cinghiale
- lunedì, giovedì e sabato per la caccia di selezione alla specie cinghiale;
- mercoledì, sabato e domenica per la caccia programmata alla specie volpe, (fermo restando il periodo di apertura di caccia alla specie) ed in ogni caso il sabato solo per i cacciatori autorizzati alla caccia di selezione;
- giovedì e sabato per la caccia di selezione ungulati per gli associati; mercoledì e domenica sempre per gli associati nelle A.C.S. limitatamente all'apertura del centro di controllo in tali giornate alla tipica fauna alpina minore;
- mercoledì, giovedì, sabato, domenica per la caccia dei "temporanei" agli ungulati, mercoledì e domenica limitatamente all'apertura del centro di controllo in tali giornate alla tipica fauna alpina minore.

Resta fermo un massimo di tre giornate settimanali cumulative tra le varie forme di caccia.
Si rimanda all'art. 9) per l'obbligo di imbucare tagliandi d'uscita per determinate tipologie di caccia.

Ora inizio e termine giornata venatoria
Per l'inizio ed il termine della giornata venatoria si rimanda all'orario riportato sul tesserino regionale come da specifica del calendario venatorio regionale.
N.B. La caccia alla specie beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE NEL C.A.CN5

Art. 5) Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui 1 sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce, 8 beccaccini, 5 quaglie, 10 allodole, 2 morette, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno; nel periodo dal 1° al 31 gennaio è consentito un prelievo massimo di 2 beccacce al giorno;
- cinghiale: 10 capi giornalieri;
- capriolo, camoscio e cervo: 2 capi giornalieri, previo ovvie assegnazioni nominali, in relazione alle *Norme specifiche per la caccia di selezione agli ungulati*

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- cinghiale: 50 capi stagionali (in attesa di conferma in relazione al calendario venatorio regionale)
- coturnice e fagiano di monte: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e 1 capo giornaliero per fagiano di monte;
- lepre comune: 5 capi annuali;
- starna: 5 capi annuali per specie, nel rispetto di specifici piani di prelievo numerici, approvati dalla Giunta regionale;
- fagiano: 30 capi annuali;
- coniglio selvatico: 30 capi annuali;
- camoscio, capriolo e cervo: 12 capi annuali
- Specie migratorie: 20 beccacce, 25 quaglie, 30 beccaccini, 50 allodole, 35 tordi bottacci, 35 tordi sasselli, 35 cesene, 5 morette, 25 codoni, 25 canapiglie, 35 marzaiole, 35 fischioni, 35 folaghe, 50 alzavole, 50 germani reali, 50 gallinelle d'acqua;
- Colombaccio, cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia: totale massimo 250 capi complessivi

Riguardo alla minilepre, stante lo status di specie alloctona, non è previsto un carniere stagionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE/ABBATTIMENTO

Art. 6) Cacciatori associati

Quota associativa stagione venatoria 2024/2025: € 170.00	
Quota cacciatore stagionale: € 250.00	
Quota partecipazione caccia cinghiale: programmata € 35.00 Quota partecipazione caccia cinghiale: programmata + selezione € 50.00 (la quota di partecipazione alla caccia di selezione è subordinata al pagamento della quota per la caccia programmata)	
Quota partecipazione caccia tipica fauna alpina minore: € 70.00	
SELEZIONE CAPRIOLO	Classe 0: € 60,00 FF(I-III): € 80,00 MM(I-III): € 120,00 Trofeo, considerando unicamente la misura della stanga più lunga: fino a 19,99 cm € 0,00 da 20,00 cm a 23,99 cm € 10,00 da 24 cm € 20,00
SELEZIONE CAMOSCIO	classe 0: € 70,00 classe I: € 110,00 FF(II-III): € 140,00 MM(II-III): € 180,00 *trofeo MM (II-III)* da 101 a 105,99 punti: € 10,00 da 106 a 110,99 punti € 20,00 oltre 111 punti € 30,00 *trofeo FF (II-III)* da 96 a 100,99 punti € 10,00 da 101 a 105,99 punti € 20,00 oltre 106 punti € 30,00
SELEZIONE CERVO	Classe 0: € 150,00 MM(I): € 220,00 FF (I-III): € 220,00 MM(II-III): € 300,00 Trofeo coronato: € 50.00

N.B.: Per i casi di assegnazioni o riassegnazioni anche plurime per la caccia di selezione ungulati si rimanda a norme specifiche da art. 19)

Art. 7) Cacciatori temporanei

Quota giornaliera capriolo (selezione): € 150,00/giornata per numero due giornate minime	
Quota giornaliera camoscio (selezione): € 200,00/giornata per numero due giornate minime	
Quota giornaliera cervo (selezione): € 200,00/giornata per numero due giornate minime	
Quota giornaliera cinghiale (programmata): € 35,00/giornata	
CAPRIOLO	Classe 0: € 70,00 FF(I-III): € 90,00 MM(I-III): € 120,00 trofeo, considerando unicamente la lunghezza della stanga: fino a 19,99 cm € 0,00 da 20,00 cm a 23,99 cm € 30,00 da 24 cm € 50,00
CAMOSCIO	classe 0: € 250,00 classe I: € 450,00 FF(II-III): € 650,00 MM(II-III): € 850,00 *trofeo MM(II-III)* da 100 a 104,99 punti € 100,00 da 105 a 109,99 punti € 150,00 oltre 110 punti € 200,00 *trofeo FF(II-III)* da 95 a 99,99 punti € 100,00 da 100 a 104,99 punti € 150,00 oltre 105 punti € 200,00

N.B.1: Ai cacciatori temporanei per la selezione verrà richiesta una caparra di € 150,00 per il capriolo, di € 250,00 per il camoscio e di € 300,00 per il cervo, già comprensiva della quota giornaliera, che verrà conguagliata o rimborsata a capo abbattuto o meno: tale caparra verrà trattenuta integralmente in caso di capo assegnato e non ritirato.
Per la stagione venatoria 2024/2025 non sono previste assegnazioni della specie cervo a cacciatori temporanei, salvo mancanza di richieste da parte di cacciatori associati successivamente al 30 novembre. I costi per l'eventuale abbattimento sarà pari a 4 volte la quota versata dall'associato.
N.B.2: In caso di ferimento dell'animale con mancato recupero verrà comunque computato l'importo del 100% della quota d'abbattimento.
N.B.3.: Per i casi di assegnazioni plurime si rimanda a norme specifiche da art. 16)

CENTRO DI CONTROLLO

Art. 8) Per le specie capriolo, camoscio, cervo, fagiano di monte e coturnice il cacciatore ha l'obbligo di presentare i capi abbattuti, per gli opportuni accertamenti biometrico-sanitari, al centro di controllo sito presso la sede del Comprensorio a Borgo San Dalmazzo, in Via don Minzoni 18.
Il centro di controllo avrà il seguente orario:

- mercoledì e domenica (tipica fauna alpina minore): dalle 15.30 alle 20;
- lunedì, mercoledì e domenica (associati in A.C.S. e temporanei) dalle 15 alle 20,30;
- giovedì e sabato (caccia di selezione ungulati): settembre dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21,30; ottobre dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21; novembre-dicembre dalle 12 alle 15 dalle 18 alle 20.

L'addetto al centro di controllo non è tenuto in modo alcuno a prolungare la propria permanenza oltre all'orario di cui sopra. Pertanto è il cacciatore che deve fare le opportune valutazioni prima del tiro in modo da poter arrivare inderogabilmente al centro di controllo prima della chiusura.
Gli ungulati devono essere portati al centro eviscerati fermo restando il prelievo di eventuali campionature di organi e/o tessuti, qualora comunicati dal Comprensorio con relativo dettaglio. In caso contrario non sarà considerata effettuata la presentazione del capo stesso con l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti (sanzioni pecuniarie e mancata concessione di punteggi, ove previsti).

Non solo per motivi di privacy, i cacciatori dovranno presenziare singolarmente nell'ufficio dell'addetto al centro di controllo durante la compilazione dei verbali d'abbattimento.
Il cacciatore associato deve comunque consentire al tecnico del centro di controllo l'eventuale prelievo di minime parti di tessuto od organi del capo per esigenze di analisi, studio etc.;

TAGLIANDI D'USCITA E DISLOCAZIONE CASSETTE

Art. 9) Per la caccia di selezione ungulati, caccia alla tipica fauna alpina minore, le uscite dovranno essere annotate obbligatoriamente, oltre che sul tesserino regionale e sull'autorizzazione del Comprensorio (selezione ungulati), anche su apposito blocchetto di tagliandi madre/figlia (fornito dal Comprensorio) che dovranno essere compilati dal cacciatore indicando *in stampatello* tutti i dati ivi richiesti, come da fac-simile di seguito riportato:

TAGLIANDO GIORNALIERO CACCIA SELEZIONE UNGULATI – Modalità corretta di compilazione – fac simile

Regione Piemonte *parte da conservare* **COMPRENSORIO ALPINO CN5** *Valli Gesso Vermenagna e Pesio* Data uscita: 16/09/2024 Ora imbuco: 5.30 Distretto di caccia: VALLE GESSO Zona di caccia: DESERTETTO	Regione Piemonte *parte da imbucare* **COMPRENSORIO ALPINO CN5** *Valli Gesso Vermenagna e Pesio* Nome: MARIO Cognome: ROSSI Data uscita: 16/09/2024 Ora imbuco: 5.30 Distretto di caccia: VALLE GESSO Zona di caccia: DESERTETTO Specie: CAMOSCIO Targa auto: AB 000 CD

La compilazione dei tagliandi d'uscita dovrà essere tassativamente effettuata come da fac-simile sopra riportato.
La parte del tagliando da imbucare dovrà essere riposta nella giornata di caccia prima di iniziare l'attività venatoria in cassetta presente a valle della propria zona di caccia, conservando durante l'uscita l'altra parte del tagliando.
Dovrà essere ripetuta l'operazione qualora si cambi la zona di caccia; in alternativa, unicamente per la variazione della zona di caccia, potrà essere effettuata comunicazione tramite SMS o whatsapp al numero della guardia (335/7278227) indicando il nominativo, il distretto, la zona di caccia e la targa dell'automezzo.
Eventuali infrazioni a quanto sopra verranno sanzionate in base alle normative di legge.
La dislocazione territoriale delle cassette sarà la seguente e potrà essere integrata durante la stagione venatoria.

	Comune	
Valle Pesio	Pianfei	Cappella San Sebastiano situata sul palo della segnaletica stradale a ridosso della cappella
	Chiusa di Pesio	• Località Cimitero: alla base del grosso cartellone • Fraz. San Bartolomeo di fronte all'albergo "Locanda Alpina" su palo indicazione "POSTA"
	Peveragno	• palo della luce davanti alla posta • Fraz. Pradeboni sul palo della luce di fianco alla pensilina del bus
Valle Colla	Boves	• all'inizio di Corso Bisalta su palo lampione davanti a Chiesa Vecchia; • Fraz. Rivoira: angolo parco giochi, di fronte alla chiesa
Valle Vermenagna	Limone Piemonte	• Piazzale Nord – all'ingresso di Limone Piemonte • bivio per Limonetto
	Vernante	sul palo di legno a ridosso della destra del semaforo per Palanfrè
	Robilante	• palo insegna distributore carburante IP • su piazzale sterrato nei pressi del ponte Sibelco su palo in legno
Valle Gesso	Borgo San Dalmazzo	Presso ufficio C.A.
	Roccavione	Fraz. Brignola: piazzale vicino al bar sul lampione
	Valdieri	• presso l'hotel-pizzeria "Tu ed io", poco prima del bivio per Entracque • Fraz. Andonno: sul palo dell'insegna stradale del ponte per Roaschia
	Entracque	davanti al distributore "Centro Calor" su palo in cemento vicino a cabina telefonica

Eventuali ulteriori o variazioni delle dislocazioni verranno comunicate prima dell'inizio dell'attività venatoria.

CONTRASSEGNI

Art. 10) La caccia di selezione agli ungulati (camoscio, capriolo, cervo e cinghiale) e alla tipica fauna alpina minore prevede la preventiva consegna, da parte del Comprensorio, al cacciatore di specifici contrassegni numerati che dovranno essere apposti in maniera inamovibile al capo immediatamente dopo l'abbattimento: al garretto per gli ungulati ruminanti; alla giuntura alare per l'avifauna alpina.
Per la selezione agli ungulati (camoscio, capriolo e cervo) dovrà essere cancellata dal contrassegno con arnese da punta la data d'abbattimento, mentre per la tipica fauna alpina minore dovranno essere rimosse le tacche corrispondenti al mese ed al giorno relativi all'abbattimento.

Per quanto riguarda la caccia programmata alla specie cinghiale non verranno consegnati contrassegni al cacciatore, ma bensì etichette adesive con numerazione da applicare sulle buste per le analisi della trichinella (come da regolamento specifico per la caccia al cinghiale).
In caso di smarrimento di qualunque tipo di contrassegno il cacciatore dovrà presentare immediata denuncia alle Autorità pubbliche competenti e la contestuale comunicazione al Comprensorio (con copia della denuncia). Il contrassegno non verrà sostituito ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento.
In caso di smarrimento delle etichette adesive per il cinghiale, il cacciatore dovrà presentare autocertificazione di smarrimento alla segreteria del C.A..
Il contrassegno per la caccia di selezione agli ungulati non usufruito al termine del periodo di autorizzazione dovrà essere tassativamente restituito (unitamente all'autorizzazione) al Comprensorio entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di autorizzazione.
Tutti i contrassegni dovranno tassativamente essere riconsegnati alla segreteria del Comprensorio: entro il 28/02/2025 quelli per la tipica fauna alpina minore ed entro il 31/03/2025 quelli per la caccia al cinghiale in selezione.
Al riguardo come da disposizioni regionali "il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lettera p) della L.R. 5/2018".

SCHEDA RIEPILOGATIVA E D'AVVISTAMENTO

Art. 11) Il cacciatore dovrà altresì consegnare alla segreteria del Comprensorio entro il 28/02/2025 la scheda riepilogativa e quella d'avvistamento debitamente compilate, ricevute unitamente al rilascio del tesserino.

DIVIETI

Art. 12) Fermi i divieti e le limitazioni previsti dalle normative di legge, da disposizioni regionali e dalle norme per cacce specifiche previste dal presente regolamento è vietato su tutto il territorio del Comprensorio e durante qualunque tipo di caccia detenere munizione spezzata superiore al doppio zero.
Su terreni in tutto od in parte coperti da neve si ricorda che da normative regionali e nazionali in zona Alpi è vietata qualunque forma di caccia salvo la selezione agli ungulati e la caccia programmata al cinghiale ed alla volpe.
Come richiamato anche all'art. 62), per relativa norma regionale, nelle aree ZPS e/o ZSC ricadenti sul territorio venabile del C.A.CN5 è vietato l'uso per ogni tipologia di caccia di munizioni al piombo.

RECUPERO UNGULATI FERITI CON CANE DA TRACCIA

Art. 13) Al fine di evitare di lasciare sul territorio capi feriti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo. In caso di ferimento di un capo, si dovrà provvedere nei modi appropriati alla sua ricerca e, in caso negativo, a segnalarlo tempestivamente al C.A. al fine del tentativo di recupero con il cane da traccia, tramite unità cinofile autorizzate dal Comprensorio.
L'impiego delle unità cinofile resta a carico del Comprensorio, richiedendo la presenza del cacciatore. In ogni caso il coordinamento del recupero sarà subordinato alle direttive impartite dal recuperatore.
Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto il prima possibile.
Unitamente all'autorizzazione alla caccia di selezione potranno essere comunicati recapiti telefonici per l'attivazione delle unità cinofile da traccia che dovrà comunque essere sempre attivata dal Comprensorio: guardia, segreteria, centro di controllo o Presidente.

TESSERINI VENATORI REGIONALI E ALTRA DOCUMENTAZIONE

Art. 14) Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia. Il cacciatore che risulti ammesso a più C.A. deve riportare nell'apposito spazio "Provincia/A.T.C./C.A." il codice del C.A. ove quel giorno esercita l'attività venatoria, **se diverso da quello in cui ha ritirato il tesserino**. In caso di abbattimento, il cacciatore deve segnare con un puntino i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto.
In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.
Si ricorda che le giornate di caccia **ovunque effettuate** (Regione Piemonte o altre regioni e in C.A., A.T.C., AAFV, AATV) sono cumulate, con il massimo di 3 settimanali.
In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

I cacciatori residenti in Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.
Per il rilascio di cui sopra e di ogni altra documentazione, come altresì per il versamento di quote, si ricorda in ogni caso che il personale dei Comprensorio non è tenuto nel modo più assoluto a posticipare l'orario di chiusura al pubblico degli uffici.

COMUNICAZIONI AGLI ASSOCIATI

Art. 15) Il C.A.CN5 informa gli associati circa i regolamenti di caccia, censimenti, chiusure di caccia anticipate, variazioni alle normative e direttive della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, tramite il sito internet www.comprensorioalpinocn5.it, comunicazioni telefoniche, SMS, whatsapp, mail, affissione sulle bacheche della sede e del centro di controllo e delle sezioni comunali delle associazioni venatorie, albi pretori dei Comuni ricadenti nel territorio, comunicazioni postali solo in casi particolari, etc. secondo l'importanza e l'urgenza della cosa.
In tale modo si ritiene conseguita la pubblicità degli atti.
Resta comunque a carico dell'associato informarsi presso la segreteria del C.A., sul sito internet circa le novità di regolamento, scadenze varie, chiusure anticipate, ecc. e pertanto non potrà essere considerata scusante alcuna l'ignoranza di aspetti o norme che potrebbero comportare sanzioni o problematiche in materia venatoria.
Il cacciatore associato deve comunque: attenersi alle direttive del Comprensorio per chiusure di zone di caccia, sospensioni, turnazioni etc. avute tramite comunicazioni anche solo verbali, telefoniche etc. dai dipendenti, tecnici e presidente o delegato membro del Comitato di Gestione.
Il Comitato di Gestione per esigenze particolari di tutela delle specie oggetto dell'attività venatoria, per sopravvenute variazioni alle normative vigenti o per qualunque giustificato motivo può sospendere, limitare o chiudere la caccia alle specie oggetto di caccia, sia di caccia programmata che di selezione, nell'ambito concesso dalle normative e previa richiesta alla Regione Piemonte, con dovuta pubblicità degli atti agli associati, qualora accettata.

CACCIATORI TEMPORANEI

Art. 16) In relazione alle normative regionali, il C.A.CN5 prevede la possibilità di partecipazione alla caccia di selezione ungulati ed alla caccia programmata al cinghiale per cacciatori non associati (Temporanei) secondo quanto di seguito previsto.
Il cacciatore temporaneo dovrà presentare apposita domanda su relativo modulo presso la segreteria del Comprensorio, o tramite mail, documentando il solo possesso di abilitazione venatoria in corso di validità.
Per la caccia di selezione, il periodo massimo di giornate consentite, per richiesta, è nel numero di 4 (in periodi di due giorni) pagate anticipatamente per il numero di giornate richieste; il periodo minimo d'uscita è fissato in due giornate.
In caso di abbattimento del capo nella prima giornata, l'importo versato per la seconda giornata verrà decurtato dal costo previsto per l'abbattimento del capo, di cui all'art. 7.
Al fine di ottimizzare la realizzazione del piano di prelievo, l'eventuale seconda uscita dovrà essere tassativamente eseguita nei 15 giorni successivi, salvo cause di forza maggiore.
In caso di impossibilità pratica dell'attività venatoria dovuta a condizioni meteo avverse, constatate dall'associato accompagnatore, sarà permesso il recupero dell'uscita.
In caso d'abbattimento il cacciatore temporaneo verserà le quote previste all'art. 7). Altresì in caso di ferimento e di non recupero dell'animale, il cacciatore temporaneo sarà tenuto al versamento di una penale prevista all'art. 7).
Nell'eventualità in cui vengano sparati tre colpi nella stessa giornata senza l'effettuazione dell'abbattimento, il capo sarà considerato come prelevato. Pertanto, il cacciatore temporaneo sarà tenuto al versamento delle quote previste per l'abbattimento.
Sono altresì organizzabili assegnazioni plurime di specie diverse o della stessa specie abbattibili anche nella stessa giornata: in tal caso, il costo della giornata sarà aumentato del 50%.
Il cacciatore temporaneo è tenuto a presentare prima dell'uscita di caccia documentazione attestante la taratura della carabina minimo a 100 metri eseguita non più di 6 mesi precedenti e a verificare presso il Comprensorio anteriormente alla giornata d'uscita eventuali limitazioni di munizionamento, in relazione alla zona di caccia.
Il cacciatore sarà autorizzato nominativamente e accompagnato da incaricato dal Comitato di Gestione, con delega al Presidente, avente il possesso dei seguenti requisiti:

- Abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi;
- Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati valida in Regione Piemonte;
- Comprovata esperienza di cinque anni per il prelievo selettivo in Piemonte della specie assegnata al cacciatore "temporaneo" o di caccia alla specie cinghiale;
- Non essere stato sanzionato, negli ultimi tre anni, per errori di tiro nel prelievo selettivo della specie oggetto di accompagnamento.

Costituirà inoltre titolo di prelazione aver esercitato:

- Almeno cinque anni la caccia nel territorio del C.A.CN5;
- Tre anni di partecipazione ai piani selettivi ungulati del C.A.CN5 per la specie oggetto dell'accompagnamento o tre anni di partecipazione alla caccia programmata al cinghiale nel C.A.CN5;
- Assenza di ulteriori violazioni negli ultimi cinque anni alla ex L.R. 70/96, L. 157/92, normative venatorie o regolamenti del C.A.CN5.

L'accompagnatore in caso d'errore di tiro o di violazioni alle disposizioni di legge o regolamentari del cacciatore verrà in ogni caso escluso dalla possibilità di ulteriori accompagnamenti dalla stagione in corso ed in quella successiva. In caso d'abbattimento da parte del cacciatore temporaneo di femmina allattante fuori dai parametri previsti dal regolamento della caccia di selezione, l'associato accompagnatore verrà escluso da assegnazione d'ungulati su capi con trofeo nella stagione in corso. In caso di abbattimento di femmina allattante (camoscio o capriolo) fuori dai parametri suddetti il cacciatore temporaneo sarà comunque gravato del raddoppio della quota d'uscita giornaliera.
Nel caso di abbattimento regolare, il punteggio per l'abbattimento, previsto dall'art. 19 comma 3, verrà assegnato al cacciatore accompagnatore per la graduatoria di cui all'art. 19 comma 4; viceversa in caso di errore di tiro, l'accompagnatore, nella stagione venatoria successiva, verrà messo in ultima posizione nella relativa graduatoria per la caccia di selezione, nel caso di parità di punteggio.
Gli interessati dovranno comunicare per scritto su apposito modello del Comprensorio la loro disponibilità all'accompagnamento fermo i requisiti di cui sopra.
In caso di disponibilità all'accompagnamento l'associato del Comprensorio **non potrà richiedere o accettare alcun compenso dal cacciatore "temporaneo"**: maturerà un "bonus" di € 50,00 per ogni giornata d'accompagnamento da usufruire come sconto su proprie quote per la caccia di selezione nella stagione in corso o in quella successiva, con un massimo di € 200,00.
Il cacciatore accompagnatore potrà, qualora in possesso di autorizzazione per i piani selettivi, sfruttare la giornata d'accompagnamento anche come giornata di caccia di selezione, con il vincolo che dovrà favorire in ogni caso sempre l'abbattimento al cacciatore temporaneo e solo ad abbattimento avvenuto potrà cercare di effettuare il proprio abbattimento autorizzato. Qualora l'accompagnatore non riuscisse ad abbattere il proprio capo assegnato verrà comunque fatta recuperare la giornata d'uscita.
Il Comitato di Gestione, con delega al Presidente, corrisponderà inoltre al cacciatore accompagnatore un buono benzina di € 25,00 per l'eventuale uso del proprio veicolo nell'uscita di caccia.
Il Comitato di gestione, con delega al Presidente, al fine di doppiare il tiro in caso di ferimento, potrà autorizzare gratuitamente per singole giornate anche l'accompagnatore per l'abbattimento dello stesso capo assegnato al temporaneo.
I casi previsti dai precedenti commi costituiranno ovviamente per l'accompagnatore giornata di caccia ai fini del computo delle giornate settimanali consentite e dovranno pertanto comportare le usuali annotazioni sul tesserino venatorio.
Per la partecipazione all'attività di caccia programmata alla specie cinghiale il cacciatore temporaneo avrà come referente il cacciatore associato accompagnatore, che avrà comunque responsabilità anche di garante verso il Comprensorio, fermo restando l'autorizzazione preventiva per le uscite. Il cacciatore accompagnatore sarà dotato di blocchetti giornalieri per le uscite che dovrà provvedere alla relativa compilazione, inserimento in cassetta della zona di caccia, raccolta e versamento della quota giornaliera per conto del C.A.
Il cacciatore temporaneo alla specie cinghiale non potrà detenere munizioni spezzata.

NORME DI SICUREZZA

Art. 17) Come previsto dalla L.R. 5/2018, durante l'esercizio venatorio, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed in tutte le tipologie di caccia indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni pecuniarie previste dalle norme vigenti.
Si sottolinea comunque di mantenere sempre la massima osservanza delle distanze e delle norme di sicurezza previste dalle norme di legge.

MEZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Art. 18) Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i seguenti mezzi:

- fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
  - caricamento singolo manuale;

- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a quattro cartucce, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;

- fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 come indicato al punto precedente;
- arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre);
- falco.

Per la caccia di selezione gli abbattimenti devono essere effettuati con fucile con canna ad anima rigata (a caricamento singolo manuale, express, combinato e semiautomatico) di calibro non inferiore a mm 6 per le specie camoscio e capriolo e non inferiore a mm 7 per il cervo (compreso il calibro 270), possibilmente dotato di cannocchiale.
Per la caccia al cinghiale viene consentito l'uso sia del fucile con canne ad anima liscia che ad anima rigata, anche semiautomatici, del fucile con canne combinate con le limitazioni per ogni tipo previste dalla L. 157/92 e dal calendario venatorio delle Regione Piemonte di cui al I comma del presente articolo.
L' utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nella caccia alla volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comprensorio.
Il cacciatore è autorizzato per l'esercizio venatorio a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI (CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO)

Art. 19) In attuazione di quanto previsto dalle "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte" in merito alla modalità A dell'allegato 2- secondo quanto stabilito con D.G.R. n° 60-3950 del 29.05.2012 e s.m.i., è previsto l'accorpamento di alcune classi, in "categorie" di prelievo come di seguito riportato:

SPECIE	CATEGORIE DI PRELIEVO		
CAMOSCIO	CLASSE 0	Soggetto di 0 anni	Capretto maschio e femmina
	CLASSE I	Soggetto di 1 anno	Yearling maschio o femmina
	CLASSE II-III (ADULTO)	Maschio di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto
	CLASSE II-II (ADULTO)	Femmina di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto
CAPRIOLO	CLASSE 0 e FEMMINA I-III	Soggetto di 0 anni e femmina classe (I-III)	Piccolo maschio o femmina e femmina adulta I-III
	CLASSE MASCHIO I-III (ADULTO)	Maschio di 1 o più anni	Sub-adulto e adulto
CERVO	CLASSE 0 e FEMMINA I-III e CLASSE I	Soggetto di 0 anni e femmina (classe I-III) Soggetto maschio di 1 anno	Piccolo maschio o femmina e femmina adulta I-III Fusone
	CLASSE MASCHIO II-III	Soggetto maschio di 2-5 anni Soggetto maschio di 6 o più anni	Sub-adulto Adulto

La caccia, che si svolgerà secondo i criteri di cui al punto 1 – modalità A dell'allegato 2 delle Linee guida regionali, può essere esercitata sino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro. Raggiunta questa soglia di salvaguardia, i capi ancora disponibili vengono assegnati nominativamente per sesso e classe di età, secondo le priorità di cui all'art. 20.
Art. 20) La domanda con la richiesta di partecipazione alla caccia di selezione agli ungulati dovrà essere inderogabilmente effettuata entro il 19/07/2024 presso la segreteria del Comprensorio o inviata tramite posta elettronica/whatsapp.
Nella domanda di partecipazione, al cacciatore verranno richieste le proprie preferenze per le specie, per il distretto di caccia e per la classe di tiro.
Il Comitato di Gestione del Comprensorio procederà all'assegnazione del capo tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse all'atto della domanda.
Nel caso non fosse possibile, come assegnazione, soddisfare le preferenze espresse e venisse dal cacciatore rifiutato il capo assegnato non verrà restituita la quota.
L'assegnazione sarà attuata in relazione alle preferenze espresse per specie, distretto, classe di tiro ed in riferimento alla seguente graduatoria meritocratica derivata dalle priorità e punteggi acquisiti.
Per esigenze di gestione le assegnazioni/riassegnazioni possono essere vincolate a specifici settori di caccia previsti dal Comitato di Gestione anche durante la stagione venatoria in corso, rientranti nei singoli distretti.

GRADUATORIA SELEZIONE UNGULATI:

1. Mancata assegnazione (salvo rifiuto del cacciatore), di capo di ungulato oggetto dei piani selettivi nella stagione precedente;
2. Eventuale diritto di prelazione acquisito nella stagione precedente per l'abbattimento di capi d'ungulati sanitari non usufruito su riassegnazioni della stagione conclusa;
3. Classificazione a punteggio secondo i seguenti criteri (non cumulativi per singolo abbattimento):
   - **20 punti** per l'abbattimento regolare nella stagione venatoria precedente di una femmina senza latte: per il camoscio classe II-III fino al termine della stagione venatoria, per i cervidi classe I-III fino al 15 novembre;
   - **19 punti** per l'abbattimento regolare di un capo di classe 0, classe I o sub-adulto;
   - **18 punti** per censimento alla specie capriolo/cervo;
   - **18 punti** per censimento alla specie camoscio;
   - 8 punti per ogni abbattimento regolare dei capi assegnati nella stagione precedente: non verranno assegnati gli 8 punti previsti per l'abbattimento regolare in caso di abbattimento di MM di capriolo sottoclasse II – III a cacciatore che abbia avuto assegnazione MM con sottoclasse I, qualora previsto;
   - non verrà assegnato il punteggio per l'abbattimento del capo assegnato in caso di abbattimento di femmina con latte di capriolo/cervo prima del 15 novembre ed in ogni caso di camoscio.

A parità di punteggio non sarà assegnato un maschio adulto di qualsiasi specie a richiedente che lo ha già avuto, come prima assegnazione, nella stagione precedente, fatte salve la disponibilità di capi e la mancanza di richieste;

4. In caso di parità di punteggio di cui al precedente punto 3) verranno considerati i punteggi maturati (**5 punti**) dal cacciatore nelle seguenti attività purché ne venga comunicata per iscritto la volontà del cacciatore stesso entro il 15/05/2024 (viceversa i punteggi previsti dal presente punto 4) potranno essere usati solo per eventuali altre graduatorie del Comprensorio): partecipazione a mezza giornata dedicata al ripristino ambientale o lavori di gestione faunistica;
5. Età anagrafica ed eventuale sorteggio per ulteriori casi di parità in graduatoria e di preferenze espresse.

In conseguenza della suddetta graduatoria punti 3) – 4) sarà stilata e resa pubblica, entro il 25/06/2024, presso la segreteria del Comprensorio, la classificazione meritocratica di cui sopra per l'assegnazione dei capi. Eventuali richieste di chiarimenti o contestazioni sulla medesima graduatoria dovranno essere presentate per scritto inderogabilmente alla segreteria del C.A. entro il 19/07/2024.

Non saranno previste assegnazioni a richiedente che non abbia maturato i seguenti punteggi minimi della graduatoria di cui sopra e non abbia partecipato ad almeno un censimento agli ungulati nella stagione in corso:

- camoscio maschio o femmina: 36 punti;
- cervo maschio (I-III) o femmina (classe I-III): 36 punti
- capriolo maschio: 36 punti;
- cervo classe 0: 18 punti;

Eventuali domande di partecipazione ai piani di prelievo selettivi d'ungulati pervenute dopo il 19/07/2024 avranno quale singola assegnazione la classe di tiro femmina e/o piccolo della specie capriolo o di camoscio yearling o capretto con inizio dell'autorizzazione per la specie successivamente al 10/10/2024.

Dopo il 19/07/2024, fermo restando la disponibilità dei capi, sarà altresì possibile la richiesta della femmina di camoscio unicamente a cacciatore che abbia partecipato ad entrambi i censimenti d'ungulati nella stagione in corso.

Le assegnazioni dei capi verranno effettuate presso la sede del Comprensorio alla presenza di almeno due membri del Comitato, tra cui il Presidente o delegato ed un dipendente facente funzione di segretario entro il 03/08/2024.

Qualora sia garantito un ungulato a tutti i partecipanti ai piani selettivi saranno possibili assegnazioni doppie, di seguito riportate, la cui richiesta potrà essere fatta all'atto della domanda di partecipazione da cacciatore avente un punteggio di graduatoria superiore a 40 punti e che abbia partecipato ad almeno due censimenti ungulati nella stagione in corso. Le domande di doppia assegnazione dovranno essere corredate con versamento all'atto della richiesta delle quote, di seguito riportate a titolo di caparra. La differenza sarà trattenuta a parziale conguaglio dal Comprensorio in caso di assegnazioni confermate, mentre sarà rimborsata in caso di unica assegnazione. Tale differenza non verrà restituita in caso di doppie assegnazioni confermate, ma non accettate.

Le quote per le assegnazioni plurime dovranno essere versate entro il ritiro della prima autorizzazione.

Non potranno essere accettate domande di assegnazioni plurime con due capi della specie camoscio o cervo o due classi di tiro maschio, anche se di specie diverse.

Il cacciatore assegnatario di doppia assegnazione con classi di tiro di specie diverse potrà scegliere, in alternativa ai periodi di uscita previsti per i singoli capi con carniere giornaliero di un capo, un periodo unico di otto giornate autorizzate ma con carniere giornaliero di due capi.

Le autorizzazioni d'uscita per assegnazioni plurime, con periodo di assegnazione singola per capo, saranno accordate solamente nei primi periodi di caccia possibili per ogni specie, pur garantendo l'interruzione e la ripresa tra le due autorizzazioni di specie diversa (per esempio interruzione dell'autorizzazione al capriolo per uscire al camoscio e poi ripresa della caccia al capriolo assegnato per il residuo periodo d'autorizzazione).
Dopo la presentazione delle proposte dei piani selettivi alla Regione Piemonte, verrà redatta graduatoria delle assegnazioni (uniche o plurime) per le specie oggetto di caccia di selezione e graduatoria degli eventuali esclusi: ovviamente l'ufficializzazione delle assegnazioni avverrà solo successivamente all'approvazione dei piani selettivi da parte della Giunta regionale.

Prospetto riepilogativo assegnazioni ungulati

Possibilità assegnazione	Anticipo quota	Giornate autorizzate	Costi e riferimenti
Assegnazione singola capriolo	€ 60.00	7 su 7	Art. 6
Assegnazione singola camoscio	€ 60.00	6 su 7	Art. 6
Assegnazione singola cervo	€ 60.00	8 su 8	Art. 6
Doppia assegnazione (NO 2 camosci NO 2 cervi NO 2 maschi)	€ 120.00	7 su 7 + 6 su 7 7 su 7 + 8 su 8 6 su 7 + 8 su 8 Oppure 8 giornate	Art. 6

Art. 21) Il Comitato di Gestione provvederà ad autorizzare nominativamente i cacciatori.
Ogni cacciatore autorizzato avrà a disposizione per ogni assegnazione le seguenti giornate, fermo il numero di giornate ancora disponibili da calendario e dall'art. 4:

- capriolo: 7 giornate di caccia a scelta su 7 autorizzate;
- camoscio: 6 giornate di caccia a scelta su 7 autorizzate;
- cervo: 8 giornate di caccia a scelta su 8 autorizzate.

Per le doppie assegnazioni/riassegnazioni con capi abbattibili anche nello stesso giorno il periodo autorizzato sarà di otto giornate consecutive, come richiamato dall'art. precedente.
Su richiesta del cacciatore assegnatario per documentati problemi di salute di una certa entità potrà essere concessa la sospensione del periodo di caccia autorizzato con ripresa successiva, fermo restando la disponibilità nei piani di abbattimento e del periodo di caccia.
Ai cacciatori ai quali non sarà stato possibile assegnare alcun capo delle specie oggetto della caccia di selezione, sarà garantita la priorità nelle eventuali riassegnazioni della stagione in corso o nelle assegnazioni della successiva stagione venatoria. In quest'ultimo caso, al termine dei periodi previsti per gli abbattimenti selettivi, verrà rimborsata la quota versata all'atto della domanda.
In caso di rifiuto del capo assegnato, la quota versata dal cacciatore all'atto della domanda non verrà restituita. Pertanto, fatte salve comprovate motivazioni, il mancato ritiro dell'autorizzazione entro un giorno antecedente la data dell'inizio del periodo di caccia assegnato verrà considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato.

ANNOTAZIONI ED OBBLIGHI DEL CACCIATORE PER LA CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI

Art. 22) Le uscite dovranno essere annotate obbligatoriamente, oltre che sul tesserino regionale e sull'autorizzazione rilasciata dal Comprensorio, su apposito blocchetto fornito di tagliandi madre/figlia di cui all'art. 9).
Art. 23) Il cacciatore sarà autorizzato alla caccia da apposita scheda nominativa, non cedibile, riportante il numero del contrassegno, le caratteristiche del capo da abbattere, il distretto di caccia e il periodo di autorizzazione.
Sul retro della predetta, il cacciatore dovrà segnare prima di ogni uscita il giorno di caccia.
Ad abbattimento avvenuto dovrà riportare il capo, l'ora ed il luogo dell'abbattimento stesso.
Tale scheda dovrà essere tenuta con il tesserino regionale ed esibita ad ogni controllo.
Parimenti dovrà essere consegnata al centro di controllo unitamente al capo abbattuto o restituita a fine periodo unitamente al contrassegno, di cui all'art. 10).
La scheda autorizzativa è strettamente personale e quindi non cedibile per alcuna ragione.
In caso di smarrimento della suddetta scheda nominativa il cacciatore dovrà presentare immediata denuncia alle Autorità pubbliche competenti e la contestuale comunicazione al Comprensorio (con copia della denuncia). La scheda non verrà sostituita ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento per il periodo autorizzato rimanente.

MODALITA' DI PRELIEVO GENERALI UNGULATI

Art. 24) Per le armi consentite per la caccia di selezione, si rimanda all'art. 18).
Devono essere tralasciati tentativi di tiro su lunghe distanze od in non ottimali situazioni di visibilità e di riuscita. Si invitano i cacciatori ad evitare tiri con l'animale in corsa.

È quantomeno opportuno e doveroso attuare la caccia di selezione con adeguata strumentazione ottica per la ricerca e l'individuazione del capo assegnato e, in caso di tiro, astenersi da tiri su lunghe distanze e comunque orientativamente sopra i 300 metri.

Art. 25) Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati della specie assegnata, qualunque ne sia la classe d'età ed il sesso.

Tali capi vengono definiti sanitari qualora presentino le seguenti caratteristiche:

- Segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il centro di controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del tecnico addetto al controllo;
- Peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con riferimento a Cl. 0, Cl. I, sub-adulti e adulti. Il peso medio è desunto dai dati biometrici riportati nell'OGUR, visionabile sul sito internet del C.A. o in segreteria.
- Palco ancora in velluto, ad esclusione del fusone del cervo fino al 31 ottobre.

All'atto della compilazione della scheda di rilevamento biometrico il tecnico addetto al centro di controllo evidenzierà tale tipologia di abbattimento e provvederà a riportare la causa attestante il prelievo sanitario nello spazio riservato alle note.

L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della specie, della classe e del sesso per l'abbattimento di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.

Gli animali abbattuti e riconosciuti come sanitari rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni specie.

Gli animali abbattuti che risultino ammalati devono essere sottoposti alla valutazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, per l'eventuale distruzione della carcassa. La non commestibilità sarà certificabile solo in presenza di tutti gli organi interni.

In tal caso, dell'avvenuta distruzione e delle relative modalità, deve essere redatto verbale dal Veterinario appartenente all'A.S.L. di riferimento.

I capi distrutti saranno conteggiati nei piani d'abbattimento selettivo, ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all'assegnazione di un ulteriore capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, con recupero eventuale della giornata d'uscita al termine del periodo autorizzativo. Il Comprensorio si riserva comunque la detenzione del trofeo e/o delle spoglie dell'animale.

Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al centro di controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'A.S.L. e la relativa distruzione della carcassa.

Art. 26) Nel caso di ferimento di capo e attivazione dell'unità cinofila, di cui all'art. 13, al fine del tentativo di recupero, qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato il fatto il prima possibile.

Art. 27) Successivamente all'abbattimento, **il cacciatore personalmente**, salvo eccezionali casi di forza maggiore e in ogni caso munito di apposita delega, deve presentare in giornata il capo abbattuto al centro di controllo, di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Nel caso in cui il tecnico addetto al controllo riscontri un abbattimento "non conforme", salvo il caso che si tratti di un abbattimento sanitario, lo stesso provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente del C.A., oppure ad un suo delegato, il quale dovrà darne tempestivamente notizia alla Provincia di Cuneo entro 7 giorni.

È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie o sesso o classe di età a quanto previsto dalla scheda di assegnazione.

L'abbattimento di una sottoclasse diversa (se prevista) da quella assegnata non rappresenta un errore di tiro e pertanto non sono applicabili a tale ipotesi le sanzioni di cui alle normative vigenti.

Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non conformità del capo devono essere segnalate per iscritto entro 3 giorni al Presidente del Comprensorio per la convocazione della commissione "tiri difformi", unitamente al versamento di una caparra di € 50,00. Tale caparra verrà rimborsata unicamente in caso di esito positivo del ricorso.

Ai fini del ricorso, il cacciatore dovrà permettere di conservare, presso il centro di controllo, la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico.

Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una commissione composta da un tecnico faunistico del Comprensorio, da un rappresentante della Provincia di Cuneo e da un rappresentante della Regione Piemonte.

L'esito del ricorso sarà comunicato al cacciatore al termine della seduta.

In ogni caso verranno esclusi da eventuali seconde assegnazioni (con perdita della caparra di partecipazione alla selezione) o da ulteriori riassegnazioni i cacciatori che nella stagione corrente siano incorsi in qualsiasi infrazione della normativa venatoria vigente o dei regolamenti, nonché quanti abbiano effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

La presentazione al cento di controllo di una femmina di capriolo o cervo o camoscio privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte. In caso di errore di tiro il cacciatore sarà tenuto a versare a saldo, in caso positivo, la differenza della quota tra l'animale abbattuto e quello assegnato. Inoltre, in caso di abbattimento di capo con trofeo dovrà regolarizzarne la relativa quota sui parametri delle quote dei trofei previste per i cacciatori temporanei ed in ogni caso, anche con relativa quota versata, il Comprensorio si riserva la detenzione del trofeo.

MODALITA' PER IL PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE CAPRIOLO

Art. 28) Rispettivamente i piani selettivi dei singoli distretti proposti alla Regione Piemonte e approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. ..... del ..... sono così suddivisi:

- Valle Pesio e Bisalta – n° .... capi: .... maschi (I-III), ... femmine (I-III) e .... classe 0;
- Destra orografica Valle Vermenagna – n° .... capi: .... maschi (I-III), ... femmine (I-III) e .... classe 0;
- Sinistra orografica Valle Vermenagna – n° .... capi: .... maschi (I-III), ... femmine (I-III) e .... classe 0;
- Valle Gesso – n° .... capi: .... maschi (I-III), ... femmine (I-III) e .... classe 0.

Art. 29) La caccia di selezione al capriolo sarà praticata, nei periodi di calendario di cui all'art. 4), con l'assegnazione nominativa dei capi ad un numero di cacciatori richiedenti pari al numero di capi previsti dal piano di abbattimento. Saranno accorpate in un'unica classe di tiro femmine (classe I – III) e classe 0. Ovviamente, per non correre il rischio di sforare i piani previsti, potrà essere variata in ogni momento l'autorizzazione al cacciatore con il vincolo ad ogni classe di tiro.

MODALITA' PER IL PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE CAMOSCIO

Art. 30) Rispettivamente i piani selettivi dei singoli distretti proposti alla Regione Piemonte e approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. ..... del ..... sono così suddivisi:

- Valle Pesio, Bisalta e Vermenagna – n° ..... capi: ..... maschi (II-III), ... femmine (II-III), ... classe I e .... classe 0;
- Valle Gesso – n° ..... capi: ..... maschi (II-III), ... femmine (II-III), ... classe I e .... classe 0.

Art. 31) La caccia di selezione al camoscio sarà praticata, nei periodi di calendario di cui all'art. 4), con l'assegnazione nominativa dei capi ad un numero di cacciatori richiedenti pari al numero di capi previsti dal piano di abbattimento.

Art. 32) Il cacciatore che partecipi per la prima volta alla caccia di selezione al camoscio dovrà essere accompagnato da cacciatore esperto nella caccia alla specie in questione, avente i requisiti previsti per l'accompagnamento del cacciatore temporaneo, di cui all'art. 16 comma 7.

MODALITA' PER IL PRELIEVO SELETTIVO PER LA SPECIE CERVO

Art. 33) Il piano selettivo della specie cervo, cacciabile in un unico distretto di caccia con possibilità di assegnazione di settori di caccia, proposto alla Regione Piemonte e approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. ..... del ..... è così suddiviso: n° .... capi: .... maschi (III), ... maschi (II), ... maschio (I), ... femmine (I-III) e .... classe 0.

Art. 34) La caccia di selezione al cervo sarà praticata, nei periodi di calendario di cui all'art. 4), con l'assegnazione nominativa dei capi ad un numero di cacciatori richiedenti pari al numero di capi previsti dal piano di abbattimento.

RIASSEGNAZIONI SUCCESSIVE DEI CAPI

Art. 35) Non costituirà diritto di prelazione alcuna per la riassegnazione dei capi il fatto di non aver eventualmente goduto per intero delle giornate autorizzate che rappresentano solamente, per ogni cacciatore, il numero massimo di uscite.

La domanda potrà essere presentata in qualunque momento successivo all'abbattimento del capo assegnato, anche presso il centro di controllo, o al termine del periodo di caccia del capo assegnato in caso di mancato prelievo.

Le riassegnazioni verranno effettuate considerando la tempistica di presentazione della domanda stessa, e cioè valutando il minor numero di giorni trascorsi dall'abbattimento del capo assegnato o dalla fine del relativo periodo autorizzato. In caso di domande presentate con la stessa tempistica le riassegnazioni verranno effettuate secondo la seguente graduatoria d'ordine meritocratico:

- Eventuale graduatoria d'esclusione dalla caccia di selezione della stagione in corso;
- Eventuale prelazione per abbattimento capo sanitario nella stagione in corso;
- Abbattimenti dei capi assegnati nella stagione in corso;
- Classificazione meritocratica a punteggio di cui all'art. 19) punto 3);
- Punteggi di cui all'art. 19) punto 4);
- Eventuale sorteggio per i casi di parità meritocratica.

La domanda di riassegnazione non è vincolante per il cacciatore: in caso di rifiuto del capo riassegnato il cacciatore perderà però la priorità acquisita; sarà vincolante per la proposta del C.A. la sola preferenza della specie.

Ulteriori richieste di riassegnazione potranno sempre venir presentate dopo l'abbattimento del capo od alla fine del periodo autorizzato.
Il cacciatore si impegna a versare, unitamente al conguaglio del capo se dovuto, l'importo relativo all'eventuale riassegnazione concessa entro due giorni lavorativi dalla conferma telefonica da parte della segreteria del Comprensorio.
Non si rilascerà altra autorizzazione senza la verifica del corretto versamento e qualora il versamento stesso non fosse fatto nei termini previsti, il cacciatore perderà il diritto acquisito per la riassegnazione.
Art. 36) Per la specie capriolo è consentita la riassegnazione:

- della classe di tiro maschio già successivamente alla data del 05/09/2024, ma limitatamente al mese di settembre a richiedenti che abbiano partecipato ad entrambi i censimenti ungulati nella stagione in corso; al cacciatore che ha partecipato ad un solo censimento verrà riassegnato il capo a partire dalla terza giornata dall'inizio del periodo di caccia.
- delle classi di tiro femmina più piccolo con abbattimento anche nello stesso giorno dei due capi, con un periodo di otto giornate di caccia e quota di riassegnazione cumulativa di € 120,00;
- a far data dal 14/11/2024 esclusivamente per i casi sottoriportati le quote di riassegnazione rispettivamente del capriolo femmina e piccolo saranno di € 60,00 ed € 40,00:
    - a cacciatore che ha avuto almeno tre assegnazioni/riassegnazioni di qualunque specie;
    - a cacciatore che ha avuto almeno due assegnazioni/riassegnazioni di qualunque specie di capi singoli e abbia partecipato ai due censimenti d'ungulati previsti;

Non potrà essere autorizzato (tra assegnazioni e riassegnazioni) il prelievo **consecutivo** di più di due capi della specie camoscio ad eccezione in cui l'associato abbia già avuto assegnazione perlomeno di un capriolo. Il terzo capo della specie camoscio in ogni caso non verrà riassegnato prima del 31/10/2024 e a cacciatore che non abbia partecipato ai due censimenti d'ungulati nella stagione in corso.
Per la specie cervo non saranno consentite due assegnazione consecutive se non intervallate da assegnazione di altre specie.
Per esigenze di una più uniforme realizzazione dei piani di prelievo, il Comitato di Gestione, con delega al Presidente, sentito un tecnico faunistico, può riassegnare una specie o classe di tiro o distretto diversi da quelli richiesti, anche se disponibile.
L'abbattimento di una femmina di camoscio allattante per tutta la stagione venatoria o di una femmina di cervide allattante fino al 15 novembre comporta la mancata riassegnazione di capi adulti con trofeo nella stagione in corso.

Prospetto riepilogativo riassegnazioni ungulati

Possibilità riassegnazione	Giornate autorizzate	Costi e riferimenti
Riassegnazione singola camoscio	6 su 7	Art. 6
Riassegnazione singola capriolo	7 su 7	Art. 6
Riassegnazione singola cervo	8 su 8	Art. 6
Riassegnazione capriolo F + P	8	€ 120,00 – art. 36
Riassegnazione capriolo F o P quote ridotte	7 su 7	F € 60,00 – P. 40,00 - Art. 36
Riassegnazione capriolo F + P quote ridotte	8	€ 100,00 – Art. 36

Art. 37) Ogni cacciatore è tenuto ad informarsi presso la segreteria del Comprensorio sull'andamento dei piani di prelievo nelle giornate precedenti l'uscita venatoria. Non potrà essere considerata scusante alcuna la disinformazione del cacciatore stesso in argomento per eventuali sanzioni o contradditori.
Il Comprensorio provvederà comunque a rendere noti gli andamenti dei piani di prelievo con affissioni presso il centro di controllo, la segreteria del Comprensorio e sul proprio sito internet (www.comprensorioalpinocn5.it).

ALLEGATI

Art. 38) La cartografia del Comprensorio, distretti, macroaree ed eventuali settori di caccia, ZPS, aree contigue ecc. possono essere reperiti sulla cartina del C.A. in uso ai cacciatori e/o richiedendo dettagli in segreteria.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA MINORE (FAGIANO DI MONTE E COTURNICE)

SPECIE OGGETTO DI CACCIA E GIORNATE

Art. 39) Sono cacciabili unicamente il fagiano di monte e la coturnice con i seguenti piani d'abbattimento: n. .... fagiani di monte e n. .... coturnici, approvati dalla Giunta regionale con delibera n. .... del .....
L' attività venatoria viene svolta nei giorni richiamati all'art. 4.

DISTRETTI DI CACCIA

Art. 40) Il territorio del Comprensorio è diviso in tre distretti per il fagiano di monte (Valle Pesio e Bisalta, Valle Vermenagna, Valle Gesso) mentre è unico il distretto per la coturnice.
All'inizio della stagione venatoria per la tipica fauna alpina minore il cacciatore autorizzato non è vincolato ad un distretto specifico mentre successivamente potrà essere chiusa la caccia ad una o entrambe le specie in uno o più distretti per esigenze di corretta realizzazione dei piani.
Parimenti potrà essere sospesa o chiusa la caccia sul territorio di uno o più comuni od in una o più delle seguenti macro-zone di caccia:

- **Valle Vermenagna:** da Goderie a Creusa; da Fascia a Costa Rossa; da Boaria a Forte di Tenda, da Pernante a Rocca dell'Abisso; da Limonetto a Montevecchio.
- **Valle Pesio e Bisalta**: da Fontana Sap (monte Pigna) a Piastra; da Gias Morteis a Porta Mirauda; Valle Colla.
- **Valle Gesso**: da Entracque a Garbella; da Arpione a Andonno; da Infernotto a Roaschia.

Per particolari esigenze gestionali il Comitato di Gestione potrà richiedere alla Regione Piemonte la sospensione o la chiusura anticipata dell'attività venatoria alle specie oggetto di caccia.

PARTECIPANTI AI PIANI

Art. 41) In relazione alle normative vigenti della Regione Piemonte ogni associato ha la possibilità di cacciare la tipica fauna alpina minore solamente nel Comprensorio di residenza venatoria, ad eccezione degli associati extra-regionali che sceglieranno di cacciare unicamente la tipica alpina nel C.A.CN5.
Sono autorizzati dal Comitato di Gestione, con specifico timbro sul tesserino regionale, coloro che hanno fatto domanda di partecipazione scritta (su modello del C.A.) e versato la quota di partecipazione di cui all'art. 6) del presente regolamento inderogabilmente entro il 19/07/24. In caso di rinuncia dell'autorizzazione alla partecipazione ai piani numerici di prelievo la quota versata non verrà restituita.
Le domande presentate successivamente al 19/07/24 comporteranno una quota di € 120,00 e concorreranno in graduatoria dopo le domande presentate regolarmente indipendentemente dal punteggio.
Essendo però previsto dalla normativa regionale il limite massimo di 1,9 cacciatori per il totale di capi concessi nei piani d'abbattimento verrà considerata la seguente graduatoria meritocratica tra coloro che hanno presentato domanda. Nel caso di esclusione dalla caccia alla tipica alpina minore la quota versata verrà rimborsata.

GRADUATORIA A PUNTEGGIO

- **40 punti** per la partecipazione con cane da ferma ad ogni giornata di censimento effettuato;
- **20 punti** per la partecipazione ad ogni giornata di censimento primaverile;
- **8 punti** per ogni mezza giornata di lavoro, attività, ripristino o miglioramento ambientale per tipica fauna alpina minore o avifauna in generale;
- **5 punti** per ogni abbattimento regolare;
- **4 punti** per partecipazione ad eventuali aggiornamenti sui censimenti;
- **2 punti** per ogni anno di caccia alla tipica fauna alpina minore nel Comprensorio con un massimo di 10;
- **2 punti** per uscita di caccia alla tipica fauna alpina minore con regolare tagliando ed annotazioni previste nella stagione precedente

Per casi di parità di punteggio acquisito verranno considerate le seguenti priorità:

- Residenza nel territorio del comprensorio;
- Residenza in provincia di Cuneo;
- Residenza in Piemonte;
- Residenza in altre regioni italiane;
- Età anagrafica;
- Sorteggio.

Il cacciatore che non partecipa ad almeno uno dei censimenti per la tipica fauna alpina, indipendentemente dal punteggio conseguito l'anno precedente, verrà posto in ultima posizione in graduatoria

ASSEGNAZIONI NOMINATIVA DEI CAPI

Art. 42) Al raggiungimento della soglia di 1 – 3 capi mancanti al completamento dei piani per ogni singola specie cacciabile i capi restanti verranno assegnati, per singole giornate di caccia, nominativamente a cacciatori secondo i seguenti criteri di priorità:

- punteggio della graduatoria di cui all'art. 41;
- maggior numero d'uscite nella stagione in corso;
- residenza nei comuni del C.A.CN5;
- residenza in provincia di Cuneo;

- età anagrafica;
- sorteggio;

N.B.: Il cacciatore beneficiario dell'assegnazione potrà far autorizzare (ovviamente per il solo singolo capo) anche un compagno che ha svolto tale tipologia di caccia nella stagione in corso.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA AL CINGHIALE

METODO DI PRELIEVO, SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Art. 43) In relazione alla D.G.R. n. 17-5754 del 06/05/2013 "Linee guida per la gestione ed il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", alla D.G.R. n. …… del ……. di approvazione del Calendario Venatorio Regionale, alle Ordinanze e Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte sul contenimento della specie ed il Comitato di Gestione ha deliberato di far esercitare la caccia alla specie nelle seguenti modalità: caccia programmata, di selezione e piano numerico selettivo a squadre, anche con l'ausilio dei cani.
Per la quota di partecipazione omnicomprensiva delle tipologie di caccia succitate si rimanda all'art. 6.

CACCIA PROGRAMMATA

Art. 44) Il territorio del C.A. viene suddiviso in n. 5 distretti di caccia al cinghiale per esigenze gestionali: Valle Gesso, Destra orografica Valle Vermenagna, Sinistra Orografica Valle Vermenagna, Valle Colla e Valle Pesio.
Ogni cacciatore potrà esercitare la caccia programmata in due distretti a scelta, i quali dovranno essere comunicati all'atto del rilascio dell'autorizzazione per la caccia programmata, con le modalità riportate all'art. 45).
Il periodo di caccia per tale modalità è dal …… al ……..
L' attività venatoria viene svolta in forma libera nei giorni richiamati all'art. 4.
Art. 45) Gli associati che intendono praticare la caccia programmata alla specie dovranno comunicarlo entro il ritiro del tesserino o successivamente ed il Comprensorio provvederà ad autorizzare la caccia programmata al cinghiale con timbro e visto sul tesserino venatorio regionale.
Pertanto, il cacciatore non autorizzato alla caccia al cinghiale non potrà utilizzare fucile ad anima rigata né detenere munizionamento a palla asciutta per fucili ad anima liscia durante l'attività venatoria.

CACCIA DI SELEZIONE

Art. 46) Il periodo di caccia per tale modalità è dal 16/03/2024 al 16/03/2025.
Fermo restando l'obbligo previsto all'art. 9 (tagliandi d'uscita e dislocazione cassette) il cacciatore sarà autorizzato nei settori di caccia assegnati.
L' attività venatoria viene svolta nei giorni richiamati all'art. 4.
La partecipazione a tale tipologia di caccia è subordinata all'abilitazione alla caccia di selezione alla specie.
L'autorizzazione avrà la durata dell'intera stagione venatoria.

CACCIA A SQUADRE SU PIANI NUMERICO-SELETTIVI, ANCHE CON L'AUSILIO DEI CANI

Art. 47) Gli associati aventi abilitazione alla caccia di selezione alla specie potranno partecipare a tale pratica venatoria con il massimo di tre cani per ogni squadra.
I richiedenti dovranno presentare domanda di partecipazione alla segreteria del C.A. sul relativo modulo tassativamente entro il 30/11/24.
Le squadre saranno costituite dagli associati, che individueranno altresì il caposquadra e due vice-capisquadra che dovranno esperire le operazioni di uscita (compilazione scheda, raccolta firme, apposizione cartelli etc.). Eventuali ulteriori partecipanti saranno inseriti dal Comprensorio nelle squadre costituite.
In relazione alle richieste pervenute le squadre verranno abbinate a settori di caccia scelti dal Comprensorio, prioritariamente di media e bassa valle e con caratteristiche territoriali di minor disturbo sulle altre specie di ungulati ruminanti. Tali settori potranno essere assegnati fissi o a rotazione.
Le squadre avranno un numero massimo di cacciatori inseriti pari a 25 ed un numero minimo di presenti per uscita giornaliera pari a 8.
La presente modalità viene svolta nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica (sempre fermo restando il numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite).
Il periodo per tale modalità è da …… al ……..
L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione "CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO" lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata.
La mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l'assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area.

I singoli richiedenti dovranno presentare domanda di partecipazione alla segreteria del C.A. sul relativo modulo tassativamente entro il 30/11/24.

OBBLIGHI A CARICO DEI CACCIATORI

Art. 48) In relazione alla D.G.R. n. 26-7214 del 13/07/2018 ed alla normativa successiva intervenuta il Comprensorio ha optato di non far consegnare al centro di controllo i capi abbattuti della specie cinghiale sia in caccia programmata che nelle tipologie di caccia di selezione.
Il cacciatore dovrà far pervenire entro il giorno successivo all'abbattimento (in forma cartacea, mail, whatsapp) la scheda rilevamento dati specie cinghiale debitamente compilata riportando il numero progressivo di etichetta.
Viene mantenuta obbligatoria, come da D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 della Regione Piemonte, a carico dei cacciatori l'analisi per la trichinella sui cinghiali abbattuti; la campionatura potrà essere consegnata dal cacciatore stesso entro il giorno successivo all'abbattimento presso il comprensorio con le seguenti modalità:

- prelievo all'evisceramento di opportuna parte di diaframma;
- inserimento del campione nella busta ricevuta dal Comprensorio, apponendo sulla stessa una delle numerazioni adesive (la stessa scritta sulla scheda d'abbattimento);
- mantenimento della busta con il campione in frigorifero (non freezer);
- consegna del campione entro le ore 8 del giorno successivo all'abbattimento al centro di controllo (se aperto), segreteria del Comprensorio o ponendolo nel frigorifero a disposizione all'ingresso del Comprensorio stesso.
- per la caccia di selezione al momento dell'abbattimento dovrà essere applicato al capo il relativo contrassegno e compilata la scheda autorizzativa.

Le suddette disposizioni verranno ribadite o delucidate all'atto della consegna del tesserino.
Il costo per l'analisi della trichinella per campionature consegnate al C.A. sarà a carico del Comprensorio. Il Comprensorio effettuerà comunque verifiche dell'effettuazione delle analisi della trichinella nei casi in cui il cacciatore non si sia avvalso della convenzione del Comprensorio.
Resta comunque a carico del cacciatore la responsabilità di legge per la mancata analisi**.**

ARMI CONSENTITE PER LA CACCIA AL CINGHIALE

Art. 49) Per le armi consentite, si rimanda all'art. 18) del presente regolamento.

NORMATIVA IN DIVENIRE

Art. 50) Si specifica che la suddetta regolamentazione per la caccia al cinghiale potrà subire delle variazioni in relazione alla normativa regionale ancora in possibile evoluzione secondo lo stato e gli sviluppi dell'epidemia della PSA (peste suina africana).
Il Comprensorio, nel caso, renderà pubblicità degli atti secondo i mezzi in uso (mail, messaggistica whatsapp, affissioni, etc).

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLE SPECIE MIGRATORIE

Art. 51) Per le giornate di caccia alla selvaggina migratoria per le specie previste da calendario venatorio regionale si rimanda all'art. 4.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLA VOLPE

Art. 52) La caccia alla specie volpe sarà consentita nei giorni di cui all'art. 4).
L' utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nella caccia alla volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comprensorio, mediante timbro sul tesserino; sarà inoltre consentito l'abbattimento con fucile con canna ad anima rigata esclusivamente nella giornata del sabato ed ai cacciatori autorizzati alla caccia di selezione.

NORMATIVE AREE A CACCIA SPECIFICA rinnovate con D.G.R. n. 38-5390 del 15/07/2022

Art. 53) Il territorio venabile del C.A.CN5 comprende le seguenti A.C.S. (Aree a Caccia Specifica): in Valle Vermenagna A.C.S. "La Creusa" (comune Vernante) e "Cabanaira" (comune Limone Piemonte), in valle Gesso A.C.S. "Monte Cologné" (comune Roaschia) e in valle Pesio A.C.S. "Piancampo" (comune Chiusa di Pesio).
Art. 54) Le specie oggetto di caccia nelle A.C.S. sono il cinghiale, il capriolo, il camoscio, la volpe e, per quanto riguarda la "Creusa" e la "Cabanaira" il fagiano di monte e la coturnice.
L'attività venatoria si svolgerà con le relative modalità di seguito descritte.

Art. 55) Nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira" l'attività venatoria è consentita unicamente previa autorizzazione del Comprensorio con richiesta d'uscita almeno un giorno lavorativo antecedente. Le richieste di autorizzazione non potranno essere presentate prima di 7 giorni la data d'uscita richiesta.
Le domande avranno prelazione con carattere di temporaneità di presentazione.
Le giornate di caccia sono intese nei giorni di:

- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata al cinghiale;
- lunedì, giovedì, sabato e domenica per la caccia di selezione ungulati;
- mercoledì e domenica per eventuale ultimazione dei piani di prelievo per la tipica fauna alpina minore.

Le uscite di caccia per ogni specie saranno permesse solo con autorizzazione nominale scritta da parte del Comprensorio nei tempi previsti dal presente regolamento e comunque per non più di due cacciatori contemporaneamente per A.C.S. con prelazione per le uscite di completamento dei piani di prelievo della tipica fauna alpina minore.
Art. 56) Nelle A.C.S. "Monte Cologné" e "Piancampo" sarà possibile svolgere l'attività venatoria senza alcuna autorizzazione preventiva.
Art. 57) Nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira", per l'ultimazione dei piani d'abbattimento sulla specie fagiano di monte e/o coturnice, verranno consentite gratuitamente agli associati uscite nominali giornaliere in funzione delle domande espresse ed in relazione a quanto riportato all'art. 41). In ogni caso il cacciatore uscente per questo tipo di caccia nel territorio dell'A.C.S. "Creusa" o "Cabanaira" non potrà nella medesima giornata esercitare la caccia alla tipica fauna alpina nel rimanente territorio del Comprensorio.
Art. 58) In ogni A.C.S. del Comprensorio è vietato l'uso ed il possesso di munizioni spezzate, salvo che per eventuali battute alla volpe autorizzate o per quanto espresso per l'A.C.S. "Creusa" e/o "Cabanaira".
Art. 59) Nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira" per lo svolgimento dei piani selettivi ungulati i capi abbattuti delle specie camoscio e capriolo rientreranno nei piani d'abbattimento dei rispettivi distretti di caccia di selezione in cui ricadono le A.C.S.. Il cacciatore potrà essere autorizzato per singole uscite solamente per il capo di selezione già assegnato nel proprio distretto fermo restando la disponibilità di prelievo nel distretto della A.C.S. oggetto dell'uscita.
In ogni caso ogni singolo cacciatore non potrà superare le 5 uscite.
Sono disponibili sul sito internet e presso la segreteria del C.A. cartine relative alle A.C.S..

ADDESTRAMENTO CANI

Art. 60) In relazione al calendario venatorio regionale, l'addestramento e l'allenamento dei cani nel territorio del C.A.CN5 è consentito, agli associati del C.A.CN5, secondo le seguenti modalità e periodi:

a. ..... è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani a quote inferiori a 1200 metri;
b. ..... è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani su tutto il territorio del Comprensorio nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.
c. ..... è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica previo autorizzazione scritta del Comitato di Gestione, con delega al Presidente, anche per quanto riguarda le zone.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito nelle A.C.S. "Creusa" e "Cabanaira" nel periodo ..../09/24 – ...../09/24 e previa richiesta ed autorizzazione nominale rilasciata all'associato.
L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. può essere effettuato dal ...../09/24 al ...../09/24 compresi nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..
Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 12,00 alle ore 16,00 nel mese di agosto.

AREE CONTIGUE ED AREE PROTETTE

Art. 61) Sul territorio del C.A.CN5 sussiste un'area contigua denominata "Riserva naturale e area contigua Gesso Stura" di cui alla cartografia allegata all'art. 6 della L.R. n. 19 del 29/06/2009, reperibile dal sito internet del comprensorio e in segreteria dello stesso, gestita dalla Riserva Naturale e Area Contigua Gesso Stura.
Nelle aree contigue ai confini delle aree protette l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nel C.A..

ZSC (ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE) e ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)

Art. 62) Per quanto riguarda l'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), seppur non in contrasto con il presente regolamento, si rimanda al calendario venatorio regionale e

alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte).

Con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, la Regione Piemonte ha vietato l'utilizzo del munizionamento a piombo all'interno dei SIC, ZSC e ZPS.

Si ricorda che qualunque attività venatoria ad eccezione della selezione ungulati è vietata nelle ZPS fino al 1° ottobre.

REGOLAMENTO RIMBORSO QUOTE

Art. 63) Sono rimborsabili le quote associative versate al C.A. ed eventuali altri versamenti effettuati dai cacciatori, con domanda presentata tassativamente prima dell'inizio del periodo della pratica venatoria nei seguenti casi:

- Decesso;
- Malattia (associato o famigliari diretti) documentata da certificazione medica di una certa gravità, a discrezione del Comitato;
- Casi eccezionali di forza maggiore, a discrezione del Comitato;

Verranno altresì rimborsate al 50% le quote di partecipazione versate in caso di annullamenti o limitazioni dei piani di prelievo per deliberazioni regionali o ordinanze di pubblica autorità (non dipendenti o derivanti da scelte tecniche, gestionali o disposizioni del Comitato di Gestione) ai cacciatori che non hanno avuto la possibilità di usufruire almeno del 50% delle uscite per autorizzazione.

REGOLAMENTO RACCOLTA PALCHI

Art. 64) La raccolta dei palchi è vietata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

Sarà invece consentita a partire dal 1° aprile:

- a tutti gli associati del C.A.CN5 gratuitamente;
- ai proprietari terrieri nei propri fondi ricadenti nel C.A.CN5
- ai richiedenti non associati al Comprensorio, previo pagamento della somma di € 50.00, con successiva relativa autorizzazione.

NORME FINALI

Art. 65) Il cacciatore associato all'atto del ritiro del tesserino regionale prende atto ed accetta il presente regolamento; s'impegna a rispettarne le disposizioni contenute e le conseguenti direttive ed eventuali variazioni successive apportate dalla Regione Piemonte e comunicate in via anticipata anche solo verbalmente dal Comprensorio.

Art. 66) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le normative di legge della Regione Piemonte ed i provvedimenti attuativi della Giunta Regionale.